



## Proposte di subemendamenti ANCI

### AS 3223

#### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

##### Subemendamento all'emendamento 16.100

*All'art. 38 – quinquies (Debiti di fornitura delle amministrazioni statali), al comma 2 dopo le parole “2.000 milioni di euro” abrogare le parole da “presso la gestione separata” fino a “dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.”*

#### **Motivazione**

Il Fondo per i pagamenti dei **debiti di fornitura delle amministrazioni statali** verrebbe istituito presso la **gestione separata** della Cassa Depositi e Prestiti ovvero quella parte con cui si finanziano gli **investimenti degli enti locali**.

##### Subemendamento all'emendamento 16.100

All'art. 16 bis comma 1 ultimo periodo sono soppresse le parole: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica” e le parole: “per le predette amministrazioni”.

### Motivazione

*Non è concepibile imporre prescrizioni così vincolanti in materia di organizzazione degli enti locali sotto forma di “principi e norme di indirizzo” tenuto conto altresì che le prescrizioni in materia di assunzioni impediscono comunque un incremento dei costi delle dotazioni organiche; tale norma risulterebbe pertanto inutile dal punto di vista del contenimento dei costi ma fortemente invasiva della sfera di autonomia organizzativa degli enti locali.*

Subemendamento all'emendamento 16.100

All'art. 16 bis comma 5 primo periodo dopo le parole: “gli enti locali di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267” aggiungere le seguenti parole: **“fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e le Unioni di comuni”**. Inoltre al **secondo** periodo sostituire la frase: “al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007” con la frase: **“ al 40% per cento per l'anno 2005, al 50 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007”**.

### Motivazione

*Si ritiene necessaria l'esclusione dal blocco delle assunzioni dei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti perché fuori dalle regole del patto di stabilità, tenuto anche conto della esiguità della spesa necessaria alla copertura del suddetto emendamento. Si ritiene inoltre necessario escludere dal blocco le unioni dei comuni in quanto enti di recente istituzione e tenuto conto del fatto che nella maggior parte dei casi in tali enti non si possono verificare cessazioni dal servizio poiché negli stessi non è neanche ancora istituita una autonoma dotazione organica. Si creerebbe pertanto il paradosso che le Unioni per i prossimi tre anni non avrebbero alcuna possibilità di costituire una propria dotazione organica, non raggiungendo così l'obiettivo per il quale sono state istituite e cioè una economia di gestione dei comuni aderenti attraverso la realizzazione di gestione associata di servizi e funzioni.*

Subemendamento all'emendamento 16.100

Dopo l'art. 16 bis comma 5 aggiungere il seguente comma 5 bis: **“Fuori dai limiti di cui al comma 5 sono comunque fatte salve per i comuni e le province le assunzioni relative alla copertura dei posti unici di organico inerenti a figure professionali infungibili e quelle relative alle cosiddette categorie protette”**.

### Motivazione

*L'esclusione dal blocco delle categorie protette è non solo necessaria ma oltretutto obbligatoria in quanto imposta da un specifica legge, oltre che già prevista come deroga al blocco per le amministrazioni dello Stato. La possibilità di assumere figure infungibili nei limiti di una unità di organico si rende necessaria per sopperire alla*

*carenze di professionalità non presenti negli enti ma indispensabili per l'erogazione dei servizi.*

Subemendamento all'emendamento 16.100

All'art. 21 bis è aggiunto il seguente comma 3: **“All'art. 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis: “le somme di cui al comma precedente sono destinate anche al funzionamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2000”.**

#### **Motivazione**

*Il seguente emendamento non prevede costi aggiuntivi in quanto si limita a richiedere una diversa modalità di utilizzo di residui di bilancio dell'anno 2003 già stanziati e non utilizzati secondo quanto previsto dall'art. 74 della finanziaria 2001. L'eventuale somma da stanziare (che non supera i 4 milioni di euro) consentirebbe di attivare immediatamente i fondi pensione per tutte le altre pubbliche amministrazioni diverse dallo stato ed in particolare per gli enti locali e le regioni.*